## TRIBUNALE DI TORINO SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

## ORDINANZA DI NOMINA DEL CUSTODE

R.G.E. n. 843/2022

IL G.E.

Vista l'ordinanza con la quale è stata disposta la vendita dell'immobile; rilevato che deve essere ordinata la vendita, sicché è obbligatoria la sostituzione del debitore nella custodia;

visto l'art. 559 c.p.c.;

visto l'art. 560 c.p.c., come modificato dal D.L. 14.12.2018, n. 135, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 11.2.2019 ed ulteriormente modificato dalla legge n. 8 del 28 febbraio 2020;

rilevato che dalla relazione dell'esperto emerge che i debitori abitano nell'immobile pignorato e che pertanto, allo stato, non deve essere pronunciato ordine di liberazione, fermo restando che detto ordine sarà emesso "qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico";

P.Q.M.

- a) visto l'art. 559 c.p.c., nomina custode dei beni pignorati, in sostituzione del debitore, l'avv. Fabrizio Ferraris;
- b) rilevato che il designato ha già reso in cancelleria dichiarazione di disponibilità ad accettare le nomine a custode eventualmente ricevute, lo esonera dal comparire in cancelleria;
- c) dispone a favore del custode fondo spese e acconto sulle competenze di € 250,00 a carico del creditore fondiario intervenuto.

Si comunichi alle parti e al custode.

Torino, 02.05.2024

II G.E.

Dott.ssa Nicoletta ALOJ